



# COMUNE DI ROVIGO

## PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 165 DEL 13/11/2025

### SETTORE BILANCIO E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI

#### SEZIONE TRIBUTI

PRESENTATA DA: BREGOLIN GIULIANA

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA (IMU) DA APPLICARE PER L'ANNO 2026**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Beccati Genny

**Visto** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU;

**Richiamata** la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**Preso atto** che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta e conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

**Visti**, in particolare, i commi da 748 a 760 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta;

**Richiamati** i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

\* comma 740: secondo cui il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

\* comma 744: il quale conferma che “è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, “l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento”;



## COMUNE DI ROVIGO

\* comma 741, lettera c punto 6: il quale ha ripristinato la potestà regolamentare, consentendo la possibilità di assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ed in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare, come previsto dall'art. 8 comma 1, lettera F) del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU;

\* comma 777: il quale ha ripristinato la potestà regolamentare consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari, come previsto dall'art. 21 comma 2 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU;

\* comma 756: così come modificato dall'art. 1, comma 837 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 dispone che *“A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.”*;

\* comma 757 : il quale dispone che *“In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”*;

\* comma 764: il quale dispone che *“In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.”*;

\* comma 767, così come modificato dall'art. 1, comma 837 della Legge 197/2022, il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede che *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.”*;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 Luglio 2023, con il quale vengono individuate le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote IMU;

**Preso atto** che in sede di conversione del D.L 132/2023, la Legge 27 novembre 2023, n. 170 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.” ha introdotto l'articolo 6 ter (Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali) secondo il quale *“1. In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU*



## COMUNE DI ROVIGO

*tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025.*";

**Visto** il Decreto del Mef del 06/09/2024 il quale approva l'allegato A, con cui sono state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria, in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della legge 27/12/2019, n. 160, e decreta l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote Imu tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica a decorrere dall'anno di imposta 2025;

**Visto** il Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6/11/2025, prot. 50585, integrativo del Decreto del MEF del 06/09/2024, con il quale è stato riapprovato l'Allegato A, che sostituisce il precedente, modifica ed integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato decreto 06/09/2024;

**Dato atto** che l'allegato A al decreto evidenzia una vasta gamma di aliquote che possono essere adottate dall'ente, articolando ulteriormente le stesse all'interno delle varie categorie di legge (fabbricati di categoria D, terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati di categoria D);

**Dato atto** che il Decreto del 7 Luglio 2023 precisa che nel caso in cui il Comune eserciti la facoltà di diversificare le aliquote deve farlo nel rispetto dei criteri di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione;

**Considerato** che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1 del D.Lgs del 15 Dicembre 1997, n. 446, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

**Richiamato** il Decreto Legge 20 Febbraio 2017, n. 14 "Disposizione in materia di sicurezza delle città", convertito con modificazione dalla Legge 18 Aprile 2017, n. 48, in particolare i primi commi dell'art 7 "Ulteriori strumenti e obiettivi per l'attuazione di iniziative congiunte", i quali prevedono:

- *"1. Nell'ambito degli accordi di cui all' articolo 3 e dei patti di cui all'articolo 5, possono essere individuati specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al primo periodo possono concorrere, sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico, ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, enti pubblici, anche non economici, e soggetti privati, ferma restando la finalità pubblica dell'intervento.*

- *1-bis. Al fine di conseguire una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana nel territorio, nonché per ulteriori finalità di interesse pubblico, gli accordi e i patti di cui al comma 1 possono riguardare progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomini, da imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti, da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati. A decorrere dall'anno 2018, i comuni possono deliberare detrazioni dall'imposta municipale propria (IMU) o dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base ad accordi o patti ai sensi del periodo precedente."*

**Dato atto** che l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno incentivare quei soggetti che assumono a proprio carico degli oneri di investimento, manutenzione e gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati, realizzati in base ad accordi o patti, ai sensi dell'art. 7, comma 1-bis del D.L. n. 14/2017, concedendo una detrazione sull'Imu pari ad €. 200,00, in analogia con la detrazione concessa dalla Legge 160/2019 all'art. 1 comma 749;

**Di dare atto** che la detrazione prevista all'art. 1 bis del D.L. n. 14/2017, sarà operativa solo a seguito della sottoscrizione degli accordi e patti a cura del competente Settore Sicurezza del Comune;



## COMUNE DI ROVIGO

**Vista** la delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 19/12/2024 con la quale sono state approvate le aliquote Imu a valere per l'anno 2025, come da Prospetto delle aliquote ID 788, si ritiene opportuno, in funzione di quanto disposto dal Decreto del MEF del 6 Novembre 2025, approvare per l'anno 2026 la detrazione e le agevolazioni di aliquota, come da "Prospetto aliquote IMU- Comune di Rovigo" – "ID Prospetto 12749 riferito all'anno 2026" allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

**Visto** il "Regolamento per l'applicazione della "nuova IMU", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30/07/2020, modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 19/12/2024;

**Atteso** che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Tutto quanto ciò premesso,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la suesposta relazione;

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**VISTA** la Legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di stabilità 2020);

**VISTO** Decreto Legge n. 34 del 30/4/2019, convertito nella Legge n. 58 del 28/06/2019;

**VISTO** il vigente "Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie" approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 27/04/2020, modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 05/12/2024;

**VISTI** gli articoli nn. 151, 172 e 174 del D. Lgs. 267/2000 secondo i quali gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario ed i suoi allegati entro la data del 31 dicembre di ogni anno, depositando lo schema di bilancio entro il 15 Novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 04/03/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente, come già previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 29/07/2019 e la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 06/02/2025 con la quale è stata disposta una parziale revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 7 dell'11/02/2025 di modifica del decreto sindacale n. 76 del 24/12/2024 con il quale è stato confermato alla Dott.ssa Nicoletta Cittadin l'incarico Dirigenziale per il Settore Bilancio e gestione Risorse Finanziarie, Tributi, Organismi variamente partecipati e vigilati e con il quale è stato stabilito l'ordine di sostituzione dei Dirigenti in caso di assenza o impedimento, prorogata al 30/11/2025 con il Decreto Sindacale n. 23 del 12/11/2025;

**RILEVATO** che, nel caso di specie, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Genny Beccati della Sezione Tributi, designata dalla Dirigente dell'Ufficio Tributi con Decreto Dirigenziale n. 9 del 8.02.2019 e che con Decreto Dirigenziale n. 214 del 29/12/2023, è stato conferito alla Dr.ssa Genny Beccati l'incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (EQO) per la Sezione Tributi con contestuale delega delle funzioni Dirigenziali relative alle determinazioni di impegno di spesa e delle liquidazioni, con decorrenza dal 01/01/2024 al 14/11/2025, prorogata al 31/12/2025 con Decreto Dirigenziale n. 100 del 06/11/2025;

**ACQUISITO** il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs 267/2000;

**DATO ATTO** che la 1ª Commissione Consiliare ha espresso il parere di competenza;

**PRESO ATTO** che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000:

a) in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente responsabile del servizio: FAVOREVOLE;

b) in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente responsabile del servizio finanziario: FAVOREVOLE;

Viene quindi messa ai voti in forma palese la proposta di deliberazione con il seguente esito:

Scrutatori n. .... Presenti n. .... voti favorevoli n. ...., voti contrari n. .... astenuti n. ....

per quanto sopra,



# COMUNE DI ROVIGO

## DELIBERA

Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come integralmente trascritta e approvata;

di approvare per l'anno 2026, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, riportate nel "Prospetto aliquote IMU – Comune di Rovigo" – "ID Prospetto 12749 riferito all'anno 2026" allegato alla presente che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, Allegato A, redatto secondo quanto previsto dai Decreti del MEF del 7 Luglio 2023, del 06 Settembre 2024 e 6 Novembre 2025, elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";

che per usufruire delle detrazioni ed agevolazioni di aliquota approvate con la presente delibera il contribuente è tenuto a trasmettere al Comune, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione Imu, dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, utilizzando preferibilmente il modello, disponibile online sul sito internet del Comune;

di demandare al competente Settore Sicurezza del Comune la predisposizione e sottoscrizione degli accordi e dei patti di cui al comma 1 dell'art. 7 del D.L. n. 14/2017, propedeutici alla concessione della detrazione prevista dal medesimo articolo al comma 1 bis;

di dare atto che la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2026;

di provvedere ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il citato Prospetto mediante l'apposita procedura telematica per la relativa pubblicazione entro il 28 Ottobre 2026 come disposto dall'art. 1 comma 767 della Legge 160/2019;

di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - sottosezione provvedimenti organi di indirizzo politico" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio *online*;

di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, **immediatamente eseguibile**, stante l'urgenza di applicazione delle agevolazioni ed aliquote approvate, con voti favorevoli n....., voti contrari n....., astenuti n.....su n..... Consiglieri presenti in aula.



## COMUNE DI ROVIGO

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta.

Annotazioni:

Rovigo, 14/11/2025

IL DIRIGENTE  
Nicoletta Cittadin

*Documento sottoscritto con firma digitale*